



Comune di Spilamberto

Vademecum sul Registro delle Unioni civili

**Nuove opportunità
per le coppie non sposate**

INDICE

Premessa	pag. 3
1. Assistenza	pag. 4
1.1 – Amministrazione di sostegno	pag. 4
1.2 – Assistenza in ospedale	pag. 4
1.3 – Trapianti di organi	pag. 5
2. Casa	pag. 5
2.1 – Casa in comodato	pag. 5
2.2 – Casa in edilizia popolare	pag. 5
2.3 – Casa di proprietà di uno solo dei due conviventi	pag. 6
2.4 – Casa di proprietà di entrambi i conviventi	pag. 6
2.5 - Casa in locazione	pag. 6
2.6 - Locazione simulata	pag. 6
3. Figli	pag. 7
3.1 – Mantenimento e loro affidamento in caso di crisi della coppia	pag. 7
3.2 – Figli di una precedente unione	pag. 7
4. Fiscalità	pag. 8
4.1 – Fisco	pag. 8
4.2 – Pensione e assicurazione	pag. 8
4.3 – Risarcimento del danno	pag. 9

PREMESSA

L'attuale normativa stabilisce che *"agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"*.

Il certificato di stato di famiglia, tuttavia, non è sempre stato ritenuto di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento di uno specifico diritto a favore del convivente, soprattutto quando è necessario dimostrare una stabilità della convivenza ed una reciproca solidarietà tra i conviventi.

In molti Comuni sono stati, infatti, istituiti registri locali sulle convivenze. L'iscrizione a questi registri potrebbe rivelarsi utile proprio per dimostrare lo status di convivente, ed in particolare di convivente *more uxorio*, in tutti quei casi nei quali norme di legge ovvero la giurisprudenza riconoscono particolari diritti anche ai conviventi. Anche il significato del termine *"convivenza more uxorio"* sta subendo un progressivo cambiamento ed ampliamento; viene, infatti, definita come unione di vita stabile tra due persone, anche dello stesso sesso, che, legate da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale in una relazione che trova il proprio positivo fondamento in una comunione di vita ed in una convivenza sorrette da obblighi morali, sociali e da sentimenti di affetto e solidarietà.

Si assiste d'altronde al tramonto di una concezione *"istituzionale"* della famiglia ed all'approdo ad una sua ridefinizione in termini di *"formazione sociale"* che apre la strada al riconoscimento di quelle altre formazioni sociali, ed in prima istanza perciò della famiglia di fatto, che ne condividono la funzione di luogo in cui si realizza la solidarietà di coppia, si sviluppa la personalità dell'individuo e si attua la funzione educativa. Trasformazione della famiglia legittima, riconoscimento del rapporto di convivenza e famiglia di fatto sembrano così andare di pari passo.

In questo vademecum vengono evidenziate, da un lato, le utilità conseguenti all'istituzione del Registro delle Unioni civili e, dall'altro, le situazioni più delicate afferenti ad un rapporto di convivenza nelle quali sarebbe opportuna una soluzione condivisa dai soggetti coinvolti.

1. ASSISTENZA

1.1 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Prima del Registro

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene da parte del Giudice con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona da tutelare. Nella scelta, il Giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato. L'amministratore di sostegno può essere, infatti, designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di ciò, ovvero in mancanza di veri motivi, il Giudice tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.

La nomina di un amministratore di sostegno è di fondamentale importanza per chi vuole tutelare i propri interessi, non solo patrimoniali ma anche di natura strettamente personale, quale ad esempio gli interessi connessi alle cure sanitarie e alle terapie mediche a cui sottoporsi nel caso in cui si venga a trovare in condizioni di incapacità di intendere e volere e quindi nelle condizioni di non poter esprimere autonomamente la propria volontà.

In definitiva, per la coppia di fatto, è possibile designarsi a vicenda come amministratori di sostegno ex art. 408 c.c. in caso di futura incapacità al fine di tutelarsi reciprocamente.

Dopo il Registro

Rimane confermato quanto sin qui riportato.

Occorre, tuttavia, precisare che in mancanza della designazione da parte dell'interessato, sarà più facile, attraverso le risultanze del Registro, poter dimostrare al Giudice l'esistenza di uno stabile rapporto di convivenza.

È bene, comunque, sottolineare che nella scelta, il Giudice, in caso di mancanza di designazione, può nominare il convivente come gli altri parenti indicati dalla norma sulla base di sue personali valutazioni.

1.2 ASSISTENZA IN OSPEDALE

Prima del Registro

Se il soggetto ricoverato è cosciente, può esprimere la sua volontà e non si pone nessun problema.

Può esserci qualche ostacolo quando la persona ricoverata sia in stato di incoscienza.

In questo caso il convivente può avere dei problemi sia ad ottenere informazioni sul compagno sia a visitarlo ed assisterlo. Per ovviare tali problemi, finché si ha la capacità di intendere e volere, è sufficiente fare una dichiarazione autenticata da un notaio, con cui si esprime la propria volontà di essere visitato ed assistito, in caso di malattia, dal proprio convivente ed in cui si autorizza il medico curante ad informare il convivente sul decorso della propria malattia.

Se è fatta una dichiarazione con cui si afferma che una certa persona è un soggetto di fiducia, l'ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l'assistenza a pena di responsabilità civile risarcitoria. È necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con un valido documento d'identità.

Ai sensi della legge sulla privacy (art. 82 della legge n° 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), è espressamente previsto che si possa delegare un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute.

Dopo il Registro

Diventerà ora più semplice affermare e dimostrare lo stato di convivente in forza del Registro in questione superando quindi difficoltà e problemi: molto spesso, ad esempio, nel caso di coppia omosessuale, al convi-

vente non ricoverato la struttura ospedaliera ed il suo personale negano informazioni sulle condizioni del compagno oppure la consultazione della relativa cartella clinica o, addirittura, l'accesso per visita o assistenza.

Sarà comunque opportuno avere con sé il documento di identità e l'eventuale certificazione comunale nonché, se rilasciata, la dichiarazione dell'infermo. Il tutto potrà essere utilizzato nei confronti dei parenti dell'infermo che si opponessero alle indicate attività da parte del convivente.

1.3 TRAPIANTO DI ORGANI

Prima del Registro

L'art. 3 della legge 91/1999 sui trapianti di organi equipara la posizione del coniuge a quella del convivente *more uxorio*, stabilendo che i medici delle strutture ospedaliere forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli maggiori di età, o in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

Dopo il Registro

La relativa semplicità di dimostrazione della convivenza *more uxorio* conseguita attraverso l'istituzione del Registro consente il superamento delle difficoltà che prima ostacolavano l'intervento del convivente. È opportuno, comunque, dotarsi della documentazione precedentemente indicata.

2. CASA

In caso di convivenza è necessario distinguere tra diverse ipotesi a seconda che la casa adibita a residenza della coppia appartenga ad un solo soggetto della coppia, sia in comproprietà, oppure sia abitata in virtù di una locazione o di comodato.

La situazione tra prima e dopo il Registro non cambia molto ad eccezione dei casi in cui occorre la dimostrazione del rapporto di stabile convivenza *more uxorio* del luogo in cui esso si svolge, dimostrazione che con il Registro, come più volte sottolineato, diventa più agevole.

2.1 CASA IN COMODATO

La casa della coppia può essere stata prestata gratuitamente da un soggetto, ad esempio da un genitore al figlio, affinché questi la adibisse a casa familiare per un certo periodo di tempo. In tale ipotesi siamo di fronte ad una condizione di comodato.

Qualora il comodatario lasci l'immobile per qualsiasi motivo oppure venga a mancare per causa di morte, la casa deve essere immediatamente restituita al legittimo proprietario nel momento in cui questi ne faccia richiesta. Ciò è quanto prescrive l'art. 1810 c.c. Se però vi sono figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), il convivente a cui è stato affidato il minore presso la casa familiare, ha diritto di rimanervi, poiché se il comodato era stato stipulato per far fronte alle necessità della famiglia sebbene famiglia di fatto) e dunque soprattutto dei figli, il convivente non può essere allontanato.

2.1 CASA IN EDILIZIA POPOLARE

Se la casa familiare è un alloggio popolare che sia stato assegnato al convivente poi deceduto, l'altro può subentrare nel rapporto e rimanere nella casa.

Affinché tale ipotesi si verifichi è necessario che ricorrano le condizioni previste dalla legge.

L'onere della prova della stabile convivenza può essere assolto ora in materia più agevole rispetto alla sola prestazione del certificato di stato di famiglia. Devono inoltre sussistere i requisiti di reddito per l'assegnazione dell'alloggio popolare.

Questo diritto di subentro del convivente nell'alloggio popolare spetta anche al convivente che sia dello stesso sesso del deceduto.

2.3 CASA DI PROPRIETÀ DI UNO SOLO DEI DUE CONVIVENTI

Nel caso in cui la casa sia di proprietà di uno solo, in caso di morte di questo la legge non riconosce alcun diritto successorio all'altro convivente. Nella sostanza il convivente superstite, salvo che gli eredi per spirito di liberalità gli concedano l'utilizzo della casa (ipotesi non molto frequente), si vedrà costretto ad abbandonare l'immobile in seguito alla domanda degli eredi, che nel frattempo sono divenuti i proprietari della casa.

L'unico modo per tutelare il convivente consiste nella redazione di un testamento valido, magari di fronte ad un notaio per avere maggior certezza che tale atto di ultima volontà non sia impugnato pretestuosamente (si può allegare anche un certificato medico che attesti la piena capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione). Il testamento così realizzato può prevedere che la casa spetti al convivente. È necessario, tuttavia, che tale previsione non leda la quota di legittima che per legge spetta agli eredi legittimati, cioè quei soggetti a cui la legge riserva una quota "protetta" dalle disposizioni di un'ultima volontà del de cuius. Gli eredi legittimati sono il coniuge, i figli e i genitori. In assenza di tali parenti, nel testamento può essere disposto dei propri beni come meglio si crede, essendo tutto il patrimonio disponibile.

Se non è stato redatto alcun testamento, addirittura un parente di quinto grado potrebbe vantare diritti successori sulla casa e allontanare via il convivente.

2.4 CASA DI PROPRIETÀ DI ENTRAMBI I CONVIVENTI

Se la casa della coppia di fatto è in comproprietà dei due conviventi, in caso non vi sia testamento, gli eredi diverranno comproprietari e avranno la facoltà di sciogliere la comunione e, dunque, di procedere alla vendita del bene per poi dividere il ricavato. In alternativa gli eredi potrebbero optare per la richiesta di un'indennità mensile al convivente superstite per l'occupazione del restante 50%, o ancora concorrere nel godimento della casa. Anche nel caso di comproprietà, è valido il discorso fatto sopra sulla lesione della quota legittima in presenza di testamento.

Alla stessa regola è soggetta anche la donazione che potrebbe essere impugnata dagli eredi se pregiudizievole dei diritti successori.

2.5 CASA IN LOCAZIONE

Se la casa è occupata in virtù di un contratto di locazione e il locatario muore, il convivente può subentrare nel contratto al posto del locatario originale.

In precedenza i conviventi erano esclusi da questa tutela, ma la Corte Costituzionale prima e la Cassazione poi hanno affermato che la previsione della legge sull'equo canone (L. 392/1978) che permette ai familiari conviventi di subentrare nel contratto debba essere applicata anche ai conviventi *more uxorio*.

In caso vi siano figli, il tribunale può ordinare che il figlio sia affidato ad un solo genitore presso la casa che costituiva l'abitazione familiare anche se il genitore affidatario non è proprietario della casa ma vi abita come semplice inquilino convivente.

2.6 LOCAZIONE SIMULATA

Se la casa della coppia è di proprietà di uno solo dei conviventi, è possibile che il proprietario stipuli un contratto di locazione con il convivente al fine di tutelarlo in caso di morte.

In tal caso gli eredi del defunto sono obbligati a rispettare la naturale scadenza del contratto prima di poter entrare nel possesso dell'immobile. Essi, infatti, essendo successori del defunto subentrano in tutti i rapporti di questi e sono obbligati a rispettare gli obblighi assunti dal de cuius quando era ancora in vita.

È possibile, tuttavia, che gli eredi facciano domanda di accertamento della simulazione del contratto di locazione stipulato tra il defunto e il soggetto convivente al fine di far valere la reale situazione di finzione, di sfrattare l'ormai ex convivente e di ottenere il possesso del bene immobile.

3. FIGLI

In questo ambito, il Registro delle Unioni non comporta alcuna novità.

È l'occasione, tuttavia, di ricordare che la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, ha sancito la piena equiparazione tra figli legittimi, nati nel matrimonio, e figli naturali, nati fuori dal matrimonio.

Con il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, il Governo ha dato piena attuazione alla legge di riforma del 2012.

L'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali e soprattutto la previsione che "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso" producono rilevanti conseguenze, in particolare sul piano delle successioni. Prima della legge 219 il figlio naturale stabiliva un rapporto di parentela solo con il proprio genitore, con la conseguenza che poteva succedere solo ad esso.

Non si instaurava alcun rapporto di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore, dalle cui successioni ereditarie rimaneva escluso.

Ne conseguiva che se moriva uno dei figli naturali, l'altro non era suo erede (solo per effetto di un'interpretazione della Corte Costituzionale al fratello naturale è stato riconosciuto il diritto alla successione del fratello premorto, ma solo in mancanza di parenti entro il sesto grado e prima dello Stato).

Ora, invece, tutto è cambiato e il figlio naturale instaura rapporti di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore; così, nell'esempio fatto, se muore uno dei fratelli naturali l'altro è suo erede come succede tra fratelli figli di genitori coniugati.

3.1 MANTENIMENTO E LORO AFFIDAMENTO IN CASO DI CRISI DELLA COPPIA

Se una coppia ha un figlio e ad un certo punto decide di separarsi, l'affidamento della prole naturale segue la disciplina prevista per la famiglia con genitori sposati. Di regola il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori a meno che l'affidamento condiviso non causi un pregiudizio al minore.

In tal caso il Giudice può ordinare che il bambino sia affidato esclusivamente ad un solo genitore. Il tribunale ordinario è competente a decidere le cause di questo tipo.

Il Giudice prende i provvedimenti necessari nell'esclusivo interesse della prole e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

La potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, ad eccezione delle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che sono prese in comune accordo tra i genitori.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; a riguardo il Giudice può imporre ad uno dei genitori che questi versi un assegno affinché sia garantito il mantenimento del minore.

Nel caso di coppia in cui il genitore sia solo uno dei due conviventi, la legge non riconosce nessun diritto in capo all'altro.

3.2 FIGLI DI UNA PRECEDENTE UNIONE

Prima del Registro

È frequente che il genitore di un bambino avuto durante il matrimonio o da un precedente rapporto stabilisca in seguito una convivenza con un'altra persona, costituendo così un nuovo nucleo familiare. In questi casi la responsabilità genitoriale spetta ai genitori naturali del minore nel rispetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale ordinario. È tuttavia possibile che il convivente del genitore con cui venga stabilita la nuova famiglia ricostituita proceda all'adozione del minore (art. 44, n. 1, lett. b della legge 184/1983) se è prestato l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, vi sia un provvedimento del Tribunale. Ulteriormente, è necessario, quale condizione per procedere all'adozione, che la coppia contragga matrimonio.

Non possono avvalersi di questo diritto, procedendo all'adozione alle condizioni anticipate, le coppie omosessuali in quanto in Italia le persone dello stesso sesso non possono sposarsi.

Dopo il Registro

Fermo restando che il convivente non acquisisce diritti sul foglio minore del partner, tuttavia l'esistenza dell'unione di fatto può facilitare alcune attività svolte a servizio di alcune attività di fatto: si pensi, ad esempio, all'accompagnamento ed al prelievo scolastici nonché alle attività ludiche e sportive.

4. FISCALITA'

4.1 FISCO

Prima del Registro

Un dato che può essere interessante e non particolarmente conosciuto è quello relativo al diritto alla detrazione dall'imposta lorda prevista dall'art. 1, comma 1 della L. 449/97 per le spese di ristrutturazione di un immobile. In questo caso la situazione del convivente *more uxorio* del proprietario dell'immobile è assimilata a quella dell'intestatario del bene, ma la condizione necessaria per ottenere la detrazione è la convivenza cominciata prima dell'inizio dei lavori, che sta al contribuente dimostrare. Ovviamente il convivente deve dimostrare di aver sostenuto le spese per la ristrutturazione di un immobile non di sua proprietà.

Dopo il Registro

L'elemento di novità sta proprio nell'eliminazione, grazie al Registro, dell'incertezza sulla condizione di convivente *more uxorio* e quindi nell'attuale relativa semplicità di conseguimento dell'agevolazione.

4.2 PENSIONE E ASSICURAZIONE

Prima del Registro

La pensione di reversibilità è quella forma assistenziale previdenziale che permette ai stretti congiunti di un defunto di ottenere una parte del reddito percepito tramite pensione. Costituisce una forma di assistenza da parte dello Stato molto importante perché tutela quelle persone che oltre ad aver perso quello che poteva essere il padre o marito, unico percettore di reddito, hanno perso anche l'unica fonte di sostentamento economico.

La legge vigente garantisce questo diritto al coniuge, anche divorziato, ma esclude completamente dal novero degli aventi diritto all'assegno il convivente del defunto.

La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità di quest'esclusione nel 2000, non ravvisando a riguardo nessun profilo di incostituzionalità (sentenza n. 461).

Alla famiglia di fatto, così sprovvista di ogni forma di tutela e in balia degli eventi, non rimane che affidarsi ad uno dei tanti negozi giuridici di assistenza privata e volontaria.

La forma forse più diffusa tra questi strumenti è la polizza sulla vita ex art. 1919 e ss. del codice civile. In tal modo può prevedersi un indennizzo pagabile dalla compagnia assicurativa in favore del convivente *more uxorio* in caso di morte dello stipulante. La polizza, così stipulata, può essere revocata in qualsiasi momento finché l'assicurato è in vita.

Dopo il Registro

La situazione non muta con l'istituzione del Registro anche se, in tema di polizza sulla vita, sarà più agevole dimostrare, in sede di liquidazione, l'esistenza della condizione di convivente *more uxorio*.

4.3 RISARCIMENTO DEL DANNO

Prima del Registro

La Corte di Cassazione ha ritenuto – ormai da molto tempo – che la morte del convivente causata da un comportamento ingiusto altrui fa sorgere nel partner del defunto il diritto al risarcimento non patrimoniale ex art. 2059 c.c., per il dolore causato dalla morte del partner, e dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. Il

danno patrimoniale sofferto deve consistere nel venir meno dell'assistenza e del supporto garantito dal partner deceduto; deve, in altre parole, concretizzarsi in un peggioramento della situazione economico-patrimoniale.

Affinché vengano riconosciuti tali diritti in capo al coniuge superstite, è tuttavia necessario che la relazione di convivenza tra i partner sia caratterizzata da una tendenziale stabilità, da un rapporto di natura affettiva e parafamigliare e, infine, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi nella reciproca assistenza morale e materiale.

Dopo il Registro

È uno degli ambiti in cui il Registro delle Unioni Civili ha portato maggiori novità. Infatti, le difficoltà nel dimostrare la presenza dei requisiti per ottenere la liquidazione del danno in caso di convivenza mediante la presentazione del solo certificato di stato di famiglia, sono superate dalla possibilità di far riferimento alle risultanze del medesimo Registro. Viene quindi molto facilitata l'attività di riscossione delle relative somme da parte del convivente *more uxorio*.